

DISEGNO DI LEGGE N° 37

V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 251/A III^a Legislatura

"DICHIARAZIONE DI INTERESSE LOCALE DI BIBLIOTECHE,
MUSEI, ARCHIVI E ISTITUZIONI CULTURALI DI PROPRIETA'
DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 13/7/1981.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

Prot. N. Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

Bari, li

197


OGGETTO: Schema di disegno di legge: " Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali".

RELAZIONE

Questo Ufficio, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, ha apportato alcune integrazioni al testo del disegno di legge in oggetto elaborato dal predetto Assessorato.

Nessuna osservazione è pervenuta da parte degli Assessorati.

Il Coordinatore
(Dr. Nicola Cardinale)



- 8 LUG. 1981

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

DISEGNO DI LEGGE:

"Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali Territoriali".

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Il DPR 24.7.1977, N° 616 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative ai musei, biblioteche, archivi di Enti locali e/o di interesse locale.

Ma le Leggi Regionali 17.4.1979, N° 21 "Norme in materia di musei di Enti locali e di interesse locale" e la 17.4.1979, N° 22 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale" non hanno chiarito in quali modi e in quali termini le biblioteche e i musei possono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

E' quindi ora necessario definire la questione con una legge che dia chiarezza alla materia e risponda anche alle innumerevoli sollecitazioni degli interessati.

Per prima cosa, è doveroso chiarire cosa s'intende per "interesse locale". Tale locuzione non può e non deve essere interpretata restrittivamente, ma neppure essere confusa con quella di "interesse esclusivamente locale" riferibile alle funzioni o materie di competenza degli Enti locali minori (di cui all'art. 118, 1° comma della Costituzione).

- Infatti 1) il destinatario delle funzioni è la Regione;
- 2) l'ambito territoriale nel quale tali istituzioni operano è quello di competenza della Regione;
- 3) il destinatario dell'attività delle istituzioni in esame è la Comunità Regionale.

./.

REGIONE PUGLIA

L'individuazione e quindi l'accertamento dell' "interesse locale" deve risultare dalla combinazione di due requisiti:

- A) - che tali istituzioni operino nel territorio regionale;
- B) - che la loro attività si attiene precipuamente alle comunità regionali.

Tale requisito, da riferire a coloro che sono fruitori delle attività delle istituzioni in esame, impone che esse attengano precipuamente alle comunità regionali quando:

- 1) - coinvolgono risorse intellettuali locali;
- 2) - riflettono caratteristiche storiche di aree culturali locali (ossia non hanno più ragione d' essere -o perdono caratteristiche peculiari- se sradicate dal contesto territoriale di origine e di operatività);
- 3) - offrono servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunità regionale.

Dai requisiti discendono le modalità con cui i soggetti proprietari devono chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

La richiesta deve essere opportunamente corredata da:

- 1) - dichiarazione di proprietà del bene;
- 2) - relazione sulla situazione e consistenza delle strutture disponibili;
- 3) - relazione sulla consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- 4) - relazione sulla consistenza del patrimonio librario e artistico;
- 5) - dichiarazione che garantisce l' apertura al pubblico, l' uso pubblico e l' adeguamento dei servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti organi regionali e la loro partecipazione allo schedario unico regionale.

La dichiarazione di "interesse locale" avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta.

REGIONE PUGLIA

Art. 1

La Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli artt. 13,14,15 del D.P.R. n° 616 del 24.7.1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato D.P.R. 616/1977 e del D.P.R. n°3/1972.

Art. 2

La regione rilascia la dichiarazione di "interesse locale" a Biblioteche, Musei, Archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- dichiarazione di proprietà
- relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico
- relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile ecc...)
- relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento

REGIONE PUGLIA

- relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività
- dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico
- dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale
- dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti
- nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici

Art. 3

L'istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato alla Cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla Comunità in cui l'Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato; il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni

Art. 4

All'accertamento dell' "interesse locale" concorrono i requisiti seguenti:

- a) - che le istituzioni operino nel territorio regionale;
- b) - che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;

;./.

REGIONE PUGLIA

segue art. 4

- c) - che coinvolgono risorse intellettuali e locali;
- d) - che riflettano caratteristiche storiche diarie culturali locali;
- e) - che offrano servizi culturali finalizzati preciquamente alla comunità regionale.

Art. 5

La dichiarazione di interesse locale avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, che deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta Regionale delibera prescindendo dal parere.

Art. 6

Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di "interesse locale", sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

Art. 7

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme pre viste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di "interesse locale", ai sensi della presente legge, possono essere ammesse ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di Biblioteche, Archivi, Musei.

ART. 9

NORMA TRANSITORIA

Gli Enti interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono presentare istanza per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui innanzi la Regione deve provvedere in merito.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Cons.
Il permanently il